

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ARCIERI BURARCO - VIMERCATE

Vimercate Via Adda presso il campo di tiro con l'arco.

Codice fiscale 94029780155

Ente affiliato alla FITARCO - CONI

S T A T U T O

TITOLO I

Denominazione – sede

ART. 1

Nello Spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile è costituita l'Associazione Sportiva Dilettantistica ARCIERI BURARCO - VIMERCATE associazione senza finalità di lucro, che riunisce tutti i cittadini che volontariamente intendono perseguire gli scopi enunciati dal presente statuto, definita nel prosieguo "Associazione".

L'Associazione ha sede in Vimercate, Via Adda presso il campo di tiro con l'arco.

Essa aderisce, accettandone lo Statuto, alla FITARCO – Federazione Italiana Tiro con l'Arco – ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI ed alle sue strutture periferiche. Con delibera del Consiglio direttivo potrà aderire ad altre associazioni e potrà affiliarsi ad Enti di Promozione Sportiva, agli organismi aderenti al Coni (Comitato Olimpico Nazionale), alle federazioni sportive nazionali e simili, sia nazionali che locali. Essa potrà esercitare la propria attività su tutto il territorio provinciale, nazionale e anche all'estero.

TITOLO II

Scopo – Oggetto

ART. 2

L'Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa opera per fini sportivi, ricreativi e solidaristici, svolgendo attività a favore della divulgazione della disciplina del tiro con l'arco, tramite attività didattica.

ART. 3

Per il raggiungimento delle finalità definite al precedente articolo 2 l'Associazione potrà operare nei seguenti ambiti d'attività:

- a) promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche;
- b) gestire immobili e impianti propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere;
- c) organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive e spettacolistiche;
- d) partecipare attivamente all'approntamento ed alla gestione delle attività connesse alla promozione ed allo svolgimento di gare, campionati, manifestazioni e incontri di natura sportiva, ricreativa e culturale;
- e) gestire e promuovere corsi di istruzione tecnico-professionale, qualificazione, perfezionamento e coordinamento per l'avvio, l'aggiornamento, ed il perfezionamento nelle attività sportive, ricreative e culturali anche in collaborazione con gli Enti Locali, Regionali e Statali, pubblici e privati.

Inoltre l'Associazione, mediante specifiche deliberazioni, potrà:

- allestire e gestire punti di ristoro, bar e attività similari collegati a propri impianti ed eventualmente anche in occasione di manifestazioni sportive, ricreative e culturali;
- effettuare raccolte pubbliche occasionali di fondi;
- esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento: in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti;

- svolgere tutte quelle attività necessarie o utili per il conseguimento dello scopo sociale.

TITOLO III

Soci

ART. 4

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche e gli Enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli e le persone ed enti pubblici o privati che abbiano acquisito particolari benemeritenze nell'assistenza e nei confronti dell'Associazione.

Sono previste le seguenti categorie di soci:

- Soci effettivi;
- Soci sostenitori;
- Soci onorari;
- Soci corsisti.

Sono soci effettivi tutti coloro che siano stati ammessi come tali dal Consiglio Direttivo previo espletamento delle formalità previste. I Soci effettivi devono essere iscritti alla FITARCO da parte dell'Associazione ed hanno diritto di voto. I Soci effettivi che non hanno raggiunto la maggiore età, dovranno presentare, all'atto dell'iscrizione, autorizzazione scritta da parte di un genitore o di chi ne fa le veci, il quale potrà esercitare il diritto di voto.

I Soci sostenitori possono essere "praticanti" e "non praticanti". Essi non hanno il diritto di voto in quanto non interessati a prendere parte alle decisioni dell'Assemblea dei soci.

I Soci sostenitori "non praticanti" partecipano con una quota uguale o superiore a quella dei Soci effettivi (incluse le quote di affiliazione e aggregazione alle associazioni o enti di promozione sportiva cui l'Associazione deciderà di aderire). Non possono praticare l'attività sportiva in quanto non abilitati dalla Associazione.

I Soci sostenitori praticanti partecipano con una quota uguale o superiore a quella dei Soci effettivi (incluse le quote di affiliazione e aggregazione alle associazioni o enti di promozione sportiva cui l'Associazione deciderà di aderire). Possono praticare l'attività sportiva in quanto già iscritti alla FITARCO per mezzo di altra associazione. Essi hanno gli stessi doveri, nella pratica dell'attività sportiva, dei Soci effettivi. Per i minori è necessaria l'autorizzazione da parte di un genitore o da chi ne fa le veci.

I Soci onorari vengono nominati dall'Assemblea degli associati per meriti eccezionali, su proposta del Consiglio Direttivo oppure da 1/3 dei Soci effettivi. Possono partecipare alle assemblee ma non hanno diritto di voto.

I Soci corsisti sono coloro che volendosi avvicinare alla pratica del tiro con l'arco ed aspirando a diventare Soci effettivi, frequentano il corso di istruzione organizzato dall'Associazione. Essi non hanno diritto di voto.

ART. 5

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta scritta alla segreteria dell'Associazione, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Gli aspiranti soci devono frequentare un corso di istruzione, le cui modalità di svolgimento verranno stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo; durante il periodo di svolgimento del corso, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, assumeranno la veste di "Socio corsista" oppure dovranno dimostrare di conoscere la tecnica ed il regolamento di tiro.

La frequenza del corso di tiro con l'arco non costituisce da sola diritto di accettazione a socio, spetta, infatti, al Consiglio Direttivo deliberare a maggioranza sull'ammissione dei nuovi soci.

All'atto del rilascio della tessera sociale il richiedente, ad ogni effetto, acquisterà la qualifica di socio, che sarà intrasmissibile per atto tra vivi.

In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

ART. 6

La qualità di socio dà diritto:

- a partecipare alla vita associativa esprimendo il proprio voto, (se previsto dalla categoria di socio cui si appartiene), anche per delega, nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;

- a svolgere gratuitamente il lavoro preventivamente concordato;
- a partecipare all'elezione degli organi direttivi, se si appartiene a categoria con diritto di voto.

I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento Organico, del Regolamento di Campo, del Regolamento di palestra e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al pagamento della quota associativa nella misura stabilita dall'Assemblea degli associati, su proposta del Consiglio Direttivo.

I soci che intendono praticare l'attività agonistica devono essere in possesso del certificato medico di idoneità sportiva agonistica.

I soci che intendono praticare l'attività amatoriale devono presentare un certificato di idoneità rilasciato dal proprio medico.

ART. 7

I soci sono tenuti a versare una quota associativa annuale stabilita in funzione dei programmi di attività.

Qualora la qualifica di socio venga acquisita in corso d'anno, il candidato dovrà versare la quota associativa calcolata in base ai mesi mancanti al termine dell'anno sociale, oltre alle quote dei tesseramenti FITARCO e delle altre associazioni o enti di promozione sportiva cui l'Associazione risulta affiliata, se non già pagate.

Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera dell'Assemblea dei soci ed in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi sono intransmissibili e non rivalutabili.

TITOLO IV

Recesso - Esclusione

ART. 8

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

ART. 9

Il recesso viene esercitato dal socio per passaggio ad altra associazione o per dimissioni.

La domanda per il nullaosta per il trasferimento deve essere presentata dal socio per iscritto in qualsiasi momento seguendo la procedura prevista dal regolamento organico FITARCO.

Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Presidente.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;
- che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento del contributo annuale e non regolarizzi la propria posizione entro 30 giorni dall'invito del Consiglio Direttivo.
- che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione o che in ogni modo si renda indegno; lo stato di indegnità dovrà essere deliberato dal Consiglio Direttivo sentito il parere del Collegio dei Probiviri (se nominato);
- che in qualunque modo, arrechi danni gravi anche morali, all'Associazione.
- deceduto o che abbia perso la capacità di agire;
- estinto, nel caso di enti pubblici o privati.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci.

La perdita della qualità di socio per qualsiasi causa non comporta un diritto sul patrimonio dell'Associazione, né rimborsi, né corrispettivi ad alcun titolo.

ART. 10

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate dal/al socio, mediante lettera.

TITOLO V

Fondo Comune

ART. 11

Il Fondo Comune è indivisibile ed è costituito dai contributi associativi, da eventuali oblazioni, contributi o liberalità che pervenissero all'Associazione da soggetti pubblici o privati finalizzati al sostegno dell'attività e dei progetti, per un migliore conseguimento degli scopi sociali e da eventuali avanzi di gestione.

Costituiscono, inoltre, il Fondo Comune, tutti i beni mobili ed immobili acquistati con gli introiti di cui sopra.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Il Fondo Comune deve essere impiegato esclusivamente in attività istituzionali statutariamente previste.

Esercizio Sociale

ART. 12

L'Esercizio Sociale va dall'1 ottobre al 30 settembre di ogni anno. Entro quindici giorni dalla chiusura dell'Esercizio Sociale il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio e la proposta per le quote associative da presentare all'Assemblea degli associati. Il bilancio deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro trenta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

TITOLO VI Organi dell'Associazione

ART. 13

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) Il Collegio dei Revisori (se eletto).
- e) Il Collegio dei Probiviri (se eletto).

Le cariche sociali possono essere coperte solo dai Soci effettivi con almeno un anno di anzianità.

Le cariche sociali sono gratuite salvo il rimborso delle spese vive incontrate dai componenti degli organi sociali nell'espletamento dei loro incarichi.

Assemblee

ART. 14

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale e nelle bacheche dei luoghi dove si svolge abitualmente l'attività sociale, almeno quindici giorni prima dell'adunanza.

Nell'avviso di convocazione devono essere previsti l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.

ART. 15

L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio preventivo;
- b) approva il bilancio consuntivo e la relazione annuale del Consiglio Direttivo;
- c) procede alla nomina delle cariche sociali ad eccezione del Presidente;
- d) delibera su tutti gli oggetti attinenti la gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo e comunque posti quali argomenti all'ordine del giorno;
- e) approva gli eventuali regolamenti.

Essa ha luogo almeno una volta l'anno entro il mese successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea si riunisce, inoltre quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o qualora ne sia fatta richiesta per iscritto, con le indicazioni delle materie da trattare, dal Collegio dei Revisori dei Conti, se eletto, o da almeno un decimo degli associati.

In quest'ultimo caso la convocazione deve avere luogo entro quindici giorni dalla data della richiesta.

ART. 16

L'Assemblea di norma è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione con la nomina dei liquidatori.

L'Assemblea straordinaria deve essere convocata dai 3/5 del Consiglio Direttivo o su richiesta scritta di almeno 2/3 dei Soci effettivi.

ART. 17

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto. In seconda convocazione l'Assemblea sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Nelle Assemblee hanno diritto al voto tutti i soci effettivi maggiorenni secondo il principio del voto singolo, in regola con il pagamento delle quote annuali.

Ogni associato potrà, comunque, essere rappresentato con delega scritta e firmata, da un altro associato il quale peraltro non potrà essere portatore di più di una delega.

L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti. In caso di parità, la proposta viene rivotata e definitivamente respinta se non viene raggiunta la maggioranza.

L'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole dei 2/3 dei soci presenti.

Nelle delibere riguardanti la responsabilità del Consiglio Direttivo, il membro o i membri coinvolti si astengono dal voto.

In caso di votazione scritta, il Presidente dell'Assemblea nominerà due scrutatori.

ART. 18

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'Assemblea stessa. La nomina del Segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea.

Consiglio Direttivo

ART. 19

Il Consiglio Direttivo è nominato dall'Assemblea degli associati, ed è composto da un minimo di tre e un massimo di cinque membri scelti fra gli associati, che non ricoprono analoghe cariche sociali in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima disciplina sportiva.

Possono presentarsi come candidati solamente i soci effettivi non minorenni con almeno un anno di anzianità. Chi intende candidarsi dovrà dare comunicazione scritta al Consiglio Direttivo almeno 30 giorni prima del termine dell'anno sociale. La segreteria provvederà ad allegare all'avviso di convocazione dell'Assemblea la lista dei candidati. Se questi non fossero nel numero previsto, saranno accettate ulteriori candidature nel corso dell'Assemblea.

I componenti del Consiglio restano in carica un solo anno, sono rieleggibili e non possono percepire compensi di alcun tipo per l'incarico svolto, salvo rimborsi spese analiticamente documentate.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due terzi o tre quinti, nel caso composto da 5 membri, con autoconvocazione, ma in ogni caso almeno una volta ogni tre mesi.

La convocazione è fatta a mezzo lettera anche a mano da spedirsi o consegnarsi non meno di otto giorni prima dell'adunanza.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. La votazione potrà essere palese o meno se richiesta da un Consigliere. In caso di parità, la proposta viene respinta.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) curare l'esecuzione delle delibere assembleari;
- b) nominare il Presidente, il VicePresidente ed il Segretario Amministrativo dell'Associazione;
- c) redigere il bilancio consuntivo e predisporre il bilancio preventivo;
- d) compilare i regolamenti interni;
- e) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale e curare la loro amministrazione;

- f) indire manifestazioni e gare per promuovere e divulgare il tiro con l'arco;
- g) deliberare circa l'ammissione, il recesso e esclusione degli associati;
- h) deliberare sulla costituzione e scioglimento delle Sezioni Sportive autonome;
- i) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività di cui si articola la vita dell'Associazione;
- j) nominare tra i soci volontari, elementi qualificati per lo svolgimento di mansioni speciali utili all'Associazione;
- k) comporre tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione.
- l) Proporre la misura della quota annuale.

Il Consiglio può delegare determinati compiti in via continuativa al Presidente e ad uno o più dei suoi membri, può attribuire le funzioni di amministratore ad un consigliere o ad altra persona.

ART. 20

In caso di mancanza di uno o più componenti, per dimissioni o altre cause, il Consiglio provvede a sostituirli, tramite cooptazione, con deliberazione approvata anche dal Collegio dei Revisori dei Conti (se nominato). Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Presidente

ART. 21

Il Presidente, che viene eletto tra i suoi membri dal Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

In caso di dimissioni, spetta al Vice-Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente ed il Vice Presidente durano in carica fino alla scadenza o decadenza del Consiglio Direttivo.

Collegio dei Revisori dei Conti

ART. 22

Il Collegio dei Revisori dei Conti, qualora eletto dall'Assemblea, è composto da tre membri effettivi tra cui uno viene nominato Presidente e da due supplenti, scelti tra gli associati ed eletti a maggioranza, dall'Assemblea dei soci; essi durano in carica un anno.

Il Collegio dei Revisori dei Conti controlla l'amministrazione dell'Associazione, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.

Il Collegio dei Revisori dei Conti assiste alle riunioni delle assemblee dei soci e del Consiglio Direttivo.

La carica di Revisore è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo.

Collegio dei Probiviri e clausola compromissoria

ART. 23

Il Collegio dei Probiviri, che, qualora eletto, dura in carica due anni, è composto da tre soci eletti singolarmente dall'assemblea a scrutinio segreto con maggioranza di almeno i due terzi dei voti assembleari.

Il Collegio dei Probiviri è competente a decidere in materia disciplinare su sua iniziativa o del Consiglio Direttivo:

- su controversie sull'attuazione e lo svolgimento dell'attività dell'Associazione relativamente a materie di competenza del Consiglio Direttivo;
- su controversie dei soci con l'Associazione;
- su ricorsi di soci inerenti a delibere degli Organi dell'Associazione.

In materia disciplinare il Collegio dei Probiviri, dopo aver preso attento esame della vicenda e comunque disposta l'audizione degli interessati può:

- comminare la sospensione dei diritti di socio fino a sei mesi, per fatti rilevanti nei comportamenti sociali o in rapporto agli scopi dell'Associazione;
- proporre la decadenza da socio per morosità non sanata nel pagamento della quota sociale annua;
- proporre l'esclusione dall'Associazione di soci che si siano resi indegni

Salva la facoltà di ricorrere all'Autorità giudiziaria nei casi espressamente previsti dalla legge, le decisioni del Collegio dei Proviviri sono definitive.

Le controversie insorgenti tra l'Associazione ed i soci e tra i soci medesimi potranno alternativamente essere devolute alla competenza degli Organi e delle norme che disciplinano la giustizia in seno alla FITARCO, definiti dal suo Statuto e dai regolamenti che ne discendono.

La scelta tra la nomina del Collegio dei proviviri ed il ricorso agli Organi delle FITARCO sarà devoluta all'Assemblea degli associati che sarà chiamata a deliberare in seduta ordinaria.

Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

ART. 24

Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Libro verbali assemblea, Libro verbali consiglio direttivo e Libro soci) deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti economico-finanziari annuali.

Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione.

TITOLO VII

Scioglimento

ART. 25

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea determina la destinazione del patrimonio attivo e le modalità della liquidazione.

ART. 26

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i due terzi dei Soci aventi diritto al voto presenti in assemblea.

L'Associazione non potrà essere sciolta se il numero minimo dei Soci previsto dalla FITARCO si dimostra contrario.

In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato uno o più liquidatori scegliendoli anche fra i non soci.

Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti, al fine di perseguire finalità sportive di utilità generale, ad Enti o ad Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Norme finali

ART. 27

Ogni socio è tenuto ad osservare le norme del presente Statuto, le disposizioni dell'Assemblea dei soci, del Consiglio Direttivo e le regole dell'onore e del decoro sportivo.

Il Socio prende atto dello Statuto e del regolamento organico e dei regolamenti di campo e di palestra.

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto, nel regolamento organico e nei regolamenti di campo e di palestra, valgono in quanto applicabili, le norme generali previste dallo Statuto della FITARCO, dal Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.